

LA VINCENTE IDEA DI UNA CONVINTA E CONCRETA FEDELTA' ALLA REPUBBLICA

FRANCESCO PAOLO ROSSI*

SOMMARIO

1. Corruzione e disoccupazione giovanile. - 2. Il “Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2014” del Censis. - 3. Il *Jobs Act* in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva è ormai legge n. 183 del 2014, in vigore dal 16 dicembre 2014. - 4. La tutela della maternità e il *favor* per le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

1. Corruzione e disoccupazione giovanile

Ast praecepta quaevis de re sociali, non tantum sunt in medio ponenda, sed etiam re ipsa usurpanda: quod potissimum valet de Ecclesiae doctrina, quae ad res sociales attineat; quippe cuius lux sit veritas, finis sit iustitia, via princeps sit amor (Una dottrina sociale non va solo enunciata, ma anche tradotta in termini concreti nella realtà. Ciò tanto è più vero della dottrina sociale cristiana, la cui luce è la Verità, il cui obiettivo è la Giustizia e la cui forza propulsiva è l’Amore) SANCTUS IOANNES PP. XXIII.

In un nostro studio del lontano febbraio 1995 su: “Gli Istituti previdenziali e la riforma pensionistica. *L’idea di fedeltà alla Repubblica*”, per i tipi della Casa editrice Cedam di Padova, 1995, avemmo modo di annotare le nostre perplessità riguardo alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale a ragione del fatto che esse incisero sull’arbitraria estensione dell’istituto previdenziale dell’integrazione a più pensioni di uno stesso beneficiario,

* Professore emerito di Diritto del lavoro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Coordinatore scientifico del Centro studi ANIV di Diritto della previdenza sociale “G. Billia”.

ferendo grandemente il principio della solidarietà della vasta categoria dei lavoratori dipendenti e riducendo questa, nella realtà delle cose, a una anodina situazione giuridica in cui l'intera collettività nazionale sarebbe divenuta, di fatto, soggetto debitore o soggetto passivo di un'obbligazione pecuniaria di natura privatistica, non prevista dalla legge ma imposta dalla giurisprudenza. L'intenzione del nostro studio fu quella di cercare di comprendere, sul piano dello stretto diritto anche comunitario, quel processo logico di livello costituzionale, attraverso il quale si era prodotto, contro e a dispetto di una normazione *da sempre* inderogabile, una voragine di debiti a carico dello Stato con beneficio diretto a favore di persone titolari addirittura di più pensioni. E invero, quello studio non ebbe lo scopo di rettificare o correggere gli argomenti addotti a sostegno o a motivazione dell'anzidetto processo, ma eminentemente per segnalare come l'idea di fedeltà alla Repubblica (art. 54 Cost.) non possa, né debba mai restare scavalcata o indirettamente superata da un'idea di mera coerenza alla giurisprudenza costituzionale.

D'altra parte, abbiamo avuto modo di sostenere sempre, in forza del secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione, la vigenza del principio del *ne bis in idem* nel diritto anche comunitario in materia di pensionamento pubblico obbligatorio, atteso quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 1338 del 1962, che così recita: "Il trattamento minimo non è dovuto a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutiva di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero da essa, qualora, per effetto di tali prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.

Nel caso in cui, nonostante il cumulo suddetto, l'interessato non raggiunga il minimo, la pensione a carico del regime generale è integrata fino a consentire il raggiungimento di un trattamento complessivo pari al minimo previsto".

Ed eravamo già stati costretti, nel 1982, ad enunciare alla voce "Pensione (diritto privato)", nell'*Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Giuffrè, Milano, pp. 896 e 897, il persistente legame operativo tra determinazione parlamentare di scelta redistributiva e pretesa egoistica del singolo a ricevere comunque la maggior somma possibile di denaro in trattamento pensionistico. Senonchè, fummo anche costretti a riferire, sul punto, di una vera e propria ingiustizia sociale sia per l'ingiustificata diversità di trattamento fatta a privati che versavano, con identiche condizioni, in identiche qualità (cfr.: Corte cost. 28 luglio 1976, n. 194), sia per l'irresponsabile abuso che si era fatto di quei giusti interventi legislativi riparatori di antiche inaccettabili discriminazioni, rispettivamente, a causa delle leggi sui benefici combattentistici in favore dei soli pubblici dipendenti e dell'orrenda c.d. "Legge Mosca" dell'11 giugno 1974, n. 252, con "incosciente" riapertura dei termini in essa previsti con le leggi 12 gennaio 1977, n. 4; 22 dicembre 1980, n. 932 e 9 giugno 1999, n. 172.

Termini questi ultimi posti per ottenere la regolarizzazione delle posizioni assicurative in favore dei lavoratori dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutele e rappresentanza della cooperazione, anche degli *ex* dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali. La responsabilità circa la fondatezza e la stessa veridicità dei fatti posti a base dell'inerente domanda dell'interessato rimase, nel tempo, in capo al rappresentante legale del partito o del sindacato che aveva curato l'inoltro della medesima alla competente Commissione ministeriale per una decisione, rimasta sempre inoppugnabile, circa la sua legittima efficacia.

La ricordata "Legge Mosca" costò *miliardi di euro* al sempre più indebitato Stato italiano, perché fu strumento di moltiplicazione fortemente esponenziale di erogazione di pensione di anzianità.

Davvero avvilente si presenta tutt'oggi l'agredito regime generale dell'invalidità, la vecchiaia e i superstiti! La cultura della pensione "facile" o del vitalizio accordato con denaro pubblico costituisce una rottura tra il concetto di legalità per la pari dignità sociale dei cittadini e quello dell'eguaglianza sostanziale per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che affliggono i medesimi (art. 3 Cost.).

Il magma legislativo previdenziale resta tuttavia un *punctum dolens* dell'organizzazione del sistema di *welfare* nazionale, tanto da poter sperare ad una sua scossa soprattutto ad opera della emananda riforma degli ammortizzatori sociali secondo l'approvato *Jobs Act* da parte del Parlamento.

Tutto quanto testé fatto rivivere rappresenta il cammino distorto di un Paese afflitto da una irriducibile e rivoltante corruzione, la quale, nell'anno 2014, ha visto esplodere comportamenti delittuosi da parte di responsabili di opere pubbliche, quali quelle dell'EXPO di Milano e del Mose di Venezia, nonché da parte di eminenti politici eletti nel Consiglio del Comune di Roma-Capitale. In questa vicenda, peraltro, si è perfezionato un delitto di corruzione veramente odioso, essendosi trattato di forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione comunale, tenuta al dovere istituzionale dell'imparzialità e del suo buon andamento. Sul punto, penetrante è risultata l'osservazione del presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, secondo la quale la corruzione mina la fiducia dei cittadini nei confronti di chi li amministra e di ogni autorità; è percepita dalla comunità internazionale come elemento che caratterizza negativamente l'intero Paese, è valutata dalla comunità economica come elemento di rischio che allontana gli investimenti (cfr.: *Politici e malaffare, la confisca meglio di pene più severe per i corrotti*, in *Il Messaggero*, dicembre 2014, pp. 1 e 26).

In un momento in cui il prezzo del petrolio crolla con conseguenze allarmanti per le Borse dell'eurozona, il Governo italiano, attesa la morte della concertazione sindacale, è rimasto sopraffatto dallo sciopero generale del 12 dicembre 2014, di natura eminentemente politica, e dall'urgenza di approvare misure legislative

volte a intervenire severamente sull'emergenza nazionale, oggi particolarmente pericolosa, della corruzione nella pubblica amministrazione.

Senonché, il pacchetto normativo, predisposto dall'ufficio legislativo del ministero della Giustizia, è uscito ridimensionato in modo significativo e parrebbe destinato ad essere inglobato dentro quel disegno di legge sul "processo penale", già licenziato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014 e prossimo a iniziare il suo *iter* alla Camera dei deputati presso la Commissione giustizia, presieduta dall'onorevole Donatella Ferranti.

Quel pacchetto è retto su quattro pilastri di intervento e precisamente: *a) aumento di due anni* sia per le **pene** relative al reato di corruzione - da 4 a 6 anni la minima e da 8 a 10 la massima -, sia per gli inerenti termini di **prescrizione**; *b) patteggiamento* solo con restituzione dei proventi illeciti; *c) confisca* dei beni nei riguardi dei condannati in via definitiva con eventuale estensione anche ai loro eredi. Il pregio del pacchetto in parola sta nell'indicare di procedere legislativamente verso un obiettivo di più rigore e di maggiore severità. Di contro, c'è chi sostiene che l'intervento possa nascere zoppo "più per i diritti di forma che per assenze di sostanza", atteso il fatto che il Consiglio dei ministri, alla fine, non ha approvato un decreto legge, ma non ha neppure licenziato un apposito disegno di legge, lasciando che il pacchetto in discorso finisca, per l'appunto, per confluire nel citato disegno di legge di riforma del processo penale (cfr.: G. NEGRI, *Un primo passo ma occorre fare di più*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2014, pp. 1 e 6).

A questo punto, la corruzione potrà continuare a produrre distorsione nella concorrenza tra le imprese interessate agli appalti di opere pubbliche o a fornire beni o servizi alla pubblica amministrazione, con la prevedibile conseguenza di mettere fuori mercato quelle imprese che, invece, operano con correttezza.

Di fronte, poi, all'affondo sull'Italia da parte del prestigioso *New York Times International* del 12 dicembre 2014, secondo cui l'inchiesta su Mafia Capitale "sta a ricordare che non c'è angolo dell'Italia che sia immune dall'infiltrazione criminale", intendiamo scuotere fortemente - al traguardo dei nostri 50 anni di attività scientifica nel celebrare *sempre* la forza imperdibile di alta democrazia e di libertà nella giustizia sociale della Costituzione repubblicana - Governo, Parlamento e Organizzazioni sindacali tutte a mostrare a pieno quell'*orgoglio* degli italiani che possono vantare *ROMA caput mundi*.

Detto questo, affrontiamo il discorso sullo sconcertante, se non addirittura drammatico, fenomeno della disoccupazione giovanile, da riconnettere doverosamente alle questioni afferenti al proliferare delle organizzazioni criminali della mafia, della camorra, della 'ndragheta, della corona unita.

Qui, l'*incipit* è dato dall'art. 54 della Costituzione, che vale ricordare a Governo, Parlamento e Organizzazioni sindacali affinché essi trovino nel suo dettato, che di seguito riportiamo, l'unità di intenti e di reciproco rispetto a difesa di una Repubblica fondata sul lavoro e non certo sulla corruzione e neppure sulla lotta sociale.

«Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». E l'auspicio è che sia promulgata una legge che imponga il giuramento di fedeltà a tutti coloro che, a seguito di elezioni politiche e amministrative, siano chiamati a svolgere "funzioni pubbliche".

Sull'interrogativo di una società di "adultescenti" e di precari, c'è chi si è posto, di recente, le seguenti domande: "Che cosa può accadere a una società democratica quando diventa imbarazzante augurare ai giovani "buon lavoro"? Quella italiana è davvero una società di "adultescenti e di precari? Quali sono i principali cambiamenti in corso - sia a livello sociale e politico, sia a livello antropologico - a causa dei quali tanti giovani sono lasciati senza lavoro? Perché i giovani stanno soffrendo uno sfruttamento negli *stages*, nei lavori mal o mai pagati, negli affitti proibitivi, nelle promesse ancora non realizzate dal Governo Renzi?"

Queste domande presenti nel dibattito pubblico sono state, di recente, oggetto del Convegno organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana in Salerno, 24-26 ottobre 2014, e riproposte in un articolo su *La Civiltà Cattolica* n. 3946 del 15 novembre 2014 da F. OCCHETTA S.I., p. 357 ss. Tale Autore mette in evidenza come una società in tempo di crisi abbia bisogno di adulti portatori di principi e regole con le quali crescere e accogliere le giovani generazioni nel mondo del lavoro. L' "adultescenza" sarebbe conseguenza e causa di una cultura in cui i giovani che desiderano uscire di casa sarebbero spesso costretti a ritornarvi loro malgrado in quanto colpiti da una crisi sempre più globale. Persino la Svezia, Paese modello, è costretta a fare i conti con i *boomerang kids*, "i figli che sconvolgono il tran tran familiare con la forza di un contraccolpo imprevisto, di nuovo in famiglia dopo aver spiccato il volo per studiare, lavorare e persino sposarsi" (ivi, p. 359). Inoltre, egli avverte come il rischio di escludere dal mercato economico una o più generazioni potrebbe bloccare il Paese nel cammino verso la competizione globale, per cui, richiamato il contenuto dell'art. 4 della Costituzione, sostiene che il "dovere al lavoro" va reinterpretato in termini più consoni all'attuale contesto socio-economico. Gli studi più avanzati dimostrano che il dovere al lavoro e, insieme con esso, l'educazione al valore del lavoro sono una forma di *affectio societatis*. Se l'adempimento del dovere al lavoro vale come "qualificazione del cittadino", l'educazione al valore del lavoro dei giovani vale come "formazione del cittadino" (ivi, p. 362). Infine, l'Autore in parola afferma che, per restituire ai giovani la possibilità di progettarsi il futuro, occorrerebbe rifondare un "patto strategico generazionale", un provvedimento quadro che ripensi il valore delle pensioni, introduca prepensionamento per agevolare nuove assunzioni, agevolazioni fiscali per le nuove imprese, un trattamento fiscale preferenziale per gli utili non distribuiti, attrazione degli investimenti esteri, fidi e garanzie per le banche che finanziano imprese che assumono, rispet-

to dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione, snellimento delle incombenze amministrative e sostegno all'occupazione femminile (ivi, p. 366).

2. Il “Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2014” del Censis

Prima di rendere noti gli spunti più significativi del “Rapporto” in epigrafe citato, intendiamo porre in tutta evidenza le riflessioni svolte dal Prof. Romano Prodi in materia di *stato sociale* nell'obiettivo politico di *ripartire dal welfare per sostenere lo sviluppo* (editoriale del quotidiano *Il Messaggero* del 14 dicembre 2014, pp. 1 e 24). Egli prende avvio da un messaggio pessimistico che viene ogni giorno inviato e che si fonda sul presupposto che la spesa sociale sia improduttiva e che il *welfare -state* sia, per ciò stesso, nemico dello sviluppo. Non ci possiamo esimere, con giusta umiltà intellettuale, dall'aver riconosciuto e dibattuto, in più occasioni, nel campo scientifico del diritto della previdenza sociale, l'assunto per cui *lo stato sociale rimane la più grande conquista del secolo scorso* (sull'argomento si veda soprattutto la nostra monografia su *La previdenza sociale*, volume 9 dell'*Enciclopedia giuridica del lavoro*, fondata da G. MAZZONI e diretta da G. SUPPIEJ, VII edizione, Cedam, Padova, 2000). Nel rilevare che ci sono sistemi raffinati di *welfare* con ricadute in maggiore equità e maggiore crescita per i cittadini interessativi e, per contro, sistemi nei quali il *welfare* pubblico viene gravato da sprechi - quali esemplificativamente più sopra ricordati in materia pensionistica - e concorrono a bloccare la crescita nonché a mantenere categorie parassitarie, Prodi denuncia, con ragionata tristezza, *che la giustizia sociale sta andando fuori moda, mentre dovrebbe essere l'obiettivo primario di ogni scelta politica* (ivi, p. 24). Conferma di ciò può ben essere tratta proprio dal citato “Rapporto Censis”, dove le introduttive “Considerazioni generali” prendono avvio dalla seguente constatazione: “Dopo anni di trepida attesa, la ripresa non è arrivata e non è più data come imminente e quasi si ha il pudore, forse la stanchezza di continuare a usare un termine ormai consumato nel racconto collettivo” (ivi, p. XI).

Il Presidente del Censis, Giuseppe De Rita, che ha sempre curato la parte prima delle “considerazioni generali” del Rapporto in discorso, nel respingere un proposito continuista dei tradizionali pensieri collettivi, ha inteso richiamare due verità: la prima, banale e kirkegaardiana insieme, è che non è pensabile una ripresa dello sviluppo senza un'adeguata riflessione della base reale su cui operiamo; la seconda, forse ancora più banale, è che, come tutte le società complesse, la nostra società cambia non attraverso “svolte”, ma attraverso processi di “transizione”, necessariamente lenti o silenziosi. Alla luce di una realtà da tempo chiara, saremmo una società molto differenziata, molecolare, ad alta soggettività, piena di aspettative e di obiettivi diversi; società definita da qualche parte come “liquida”, comunque indistinta e sfuggente a ragione del fatto che essa non

è più descrivibile con forme e figure delineate e significative, vale a dire senza radicamenti.

Nell'enucleare con il termine "giare" i sette contenitori dei mondi incomunicanti a ricca potenza interna, ma con grandi difficoltà a stabilire significativi rapporti esterni, il Rapporto si sofferma sul fenomeno economico della deflazione, la quale sarebbe così ampia e pervasiva da temere che dovremmo con essa convivere a lungo, in una stabile mediocrità (ivi, p. XXI). Ciò aiuta a capire la crescente esigenza di una cultura politica che comprenda l'articolazione e la separatezza dei mondi di vitalità e di potere oggi esistenti, e riannodi i loro meccanismi operativi e di orientamento. Verrebbe così riproposto un ruolo trainante "a una politica che soffre di un picco negativo di bassa reputazione e fiducia, di rancore diffuso, di anti-politica, di rabbia per l'intreccio fra politica e potere statale". Condividiamo, infine, la conclusione di questa "parte prima" del Rapporto là dove si afferma che, con il doppio passo di liberarsi dalle incrostazioni e recuperare i fondamentali, *il fare politica può recuperare l'antica eredità dei greci (combinare pensiero alto e contaminazione pratica) e può riprendere la sua funzione di promotore dell'interesse collettivo* (ivi, pp. XXII e XXIII).

Il Rapporto analizza, poi, il sistema di *welfare* nel capitolo terzo e, nelle considerazioni introduttive, intitola il primo paragrafo nei seguenti termini: *L'austerità strangola il welfare*. Vengono qui segnalate le principali criticità con le quali si confronta oggi la nostra previdenza sociale, individuandole nelle crescenti disuguaglianze, nella dipendenza strutturale dei giovani dalle famiglie di provenienza, nella mancata copertura di bisogni di massa come la non autosufficienza e, quasi a paradigma delle difficoltà, nella crisi della natalità, con picchi negativi storici nel numero di nuovi nati in un anno (ivi, p. 199).

Inoltre, per l'insoddisfazione diffusa verso i vari componenti del *welfare* vengono segnalati due dati che emergerebbero dai seguenti paragrafi: a) la convinzione diffusa nel corpo sociale che una protezione sociale con un prevalente pilastro pubblico sia comunque la strada migliore per una vera equità sociale, che fa sì che ogni ipotesi di suo smantellamento venga vista come un moltiplicatore di iniquità socio-economiche; b) ad oggi le manovre sui bilanci pubblici di risposta alla crisi, in sanità, soprattutto, ma anche negli altri comparti, hanno di fatto incancrenito le difficoltà strutturali del nostro *welfare* aggiungendone di nuove. Le considerazioni finali di questo primo paragrafo *sull'austerità* che strangola il *welfare*, indicano che, "se non si riporta il *welfare* alla sua funzione primaria di generatore di coesione sociale e sicurezza, e lo si tiene come bancomat di politiche di bilancio, non può poi sorprendere che invece di compattare la comunità finisca per accelerare il pericoloso passaggio dalle disuguaglianze alle fratture sociali" (ivi, p. 201).

Al convegno del Sole 24 Ore focus sul *Jobs Act* (Tuttolavoro 2014), il direttore dell'Area lavoro e welfare di Confindustria, Pierangelo Albini, ha ritenuto "priorità delle priorità" il riequilibrio tra le politiche passive, impiegate su ammortiz-

zatori dei costi che non possiamo più permetterci e politiche attive volte a tutelare la persona e non il posto di lavoro. Così è previsto che la riforma delle politiche attive passerà all'assorbente competenza da parte dello Stato in materia di formazione, oggi propria delle Regioni. C'è un emendamento alla Camera dei deputati di riforma del Titolo V della Costituzione che dovrà assegnare allo Stato alcune competenze in materia formativa senza velleità dirigistiche - a detta del consigliere economico della presidenza del Consiglio dei ministri, Tommaso Nannicini -, ma al solo scopo di evitare l'attuale frammentazione delle regole.

3. Il *Jobs Act* in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva è ormai legge n. 183 del 2014, in vigore dal 16 dicembre 2014.

È entrata in vigore dal 16 dicembre 2014 la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (GU n. 290 del 15 dicembre 2014), recante: *Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*. In virtù dell'art. 1, primo comma, della testè citata legge, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. Lo scopo di tale delega è quello di garantire, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti dovessero essere espulsi dal mercato del lavoro ovvero dovessero essere beneficiari di ammortizzatori sociali, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione degli oneri non salariali del lavoro.

I principi e i criteri direttivi, che devono informare l'esercizio della delega in parola, sono enucleati in due corpi normativi riguardanti, rispettivamente, gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro e quelli di sostegno in caso di disoccupazione involontaria. I primi impongono, tra altri, il principio della semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili. Inoltre, è fissato il criterio secondo cui occorre disciplinare i limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria insieme con la individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione.

Infine, è dettato il principio in base al quale devesi procedere per la revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma quinto e sesto, della legge in conversione n. 236 del 1993.

Per quanto, poi, riguarda il secondo corpo normativo riferito agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, la delega *de qua* dovrà attuare la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e affermare l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite. Essa statuisce anche il criterio innovativo per il quale va regolata l'attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica. Infine, va riaffermato il mantenimento in capo alle regioni e alle provincie autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive di lavoro.

Nella seduta del 24 dicembre 2014, il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo riguardante l'attuazione del predetto secondo corpo normativo di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 183 del 2014. Tale decreto presenta una suddivisione in due titoli e precisamente: il primo sulla *disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego* (NASpI); il secondo, invece, reca la *disciplina di prestazioni ulteriori di sostegno al reddito*.

Diciamo subito come il decreto in parola sia rimasto strutturato nei suoi contenuti precettivi a moduli innovativi ben legati tra loro per una migliore operatività amministrativa. Da studioso di diritto della previdenza sociale e da già dirigente dell'Inps nel "Gruppo studi" del servizio delle prestazioni previdenziali, affermiamo la validità e, al tempo stesso, la piena conformità al dettato della legge di delega. Pertanto, saranno da rigettare a pieno tutte quelle argomentazioni critiche che, pregiudizialmente e in modo disattento, dovessero essere avanzate a causa di inaccettabili azioni di gratuito infantilismo conflittuale. Si tratta di un successo politico del Governo e del Parlamento, al quale le parti sociali dovranno dar seguito in ogni ipotesi di tutela assicurativa di singoli lavoratori o di lavoratrici. Il decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, una indennità mensile di disoccupazione, denominata *Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego* (NASpI), allo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L'indennità *de qua* è erogata anche nei confronti dei lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui al novellato art. 7 della legge n. 604 del 1966. Il diritto a detta prestazione previdenziale spetta al lavoratore involontariamente disoccupato, che può

far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione nonché 18 giornate di lavoro effettivo o equivalente nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per quanto attiene al calcolo alla misura della NASpI, l'art. 4 del decreto delegato ne disciplina procedure e importo, prevedendo una riduzione della stessa in modo progressivo nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione per il 2015, mentre dall'1 gennaio 2016 tale riduzione inizierà dal quarto mese.

La NASpI viene erogata con cadenza mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Va precisato altresì come, a far tempo dal 1° gennaio 2017, gli eventi di disoccupazione involontaria saranno indennizzati per una durata massima di 78 settimane.

Circa, poi, la presentazione della domanda e la decorrenza della relativa prestazione previdenziale, la legge delegata prevede la presentazione all'Inps in via telematica della stessa domanda, entro il termine di decadenza, però, di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e ne statuisce la fruizione della relativa indennità dal giorno successivo alla data di presentazione della inerente domanda.

Senonché, il diritto alla NASpI resta condizionato, quanto alla sua erogazione, alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. g), del D.Lgs. n. 181 del 2000. Inoltre, è da segnalare come l'art. 8 del decreto di cui trattasi disciplini l'istituto dell'incentivo, all'autoimprenditorialità in favore del lavoratore avente diritto alla NASpI, che richieda la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento spettantegli per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

Sono disciplinati, infine, i casi di compatibilità e di cumulabilità tenuto con il rapporto di lavoro subordinato, quanto con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma. Comunque, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle prescritte comunicazioni all'Inps; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all'Inps; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempreché il lavoratore non opti per la NASpI; f) violazione delle regole di *condizionalità* di cui all'art. 7 del decreto in esame.

D'altro canto, il Titolo II dello stesso decreto delegato detta la *disciplina di prestazioni ulteriori di sostegno al reddito*, statuendo all'art. 15 l'istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2015, dell'*Assegno di disoccupazione* (ASDI), al fine di fornire una tutela di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori percettori

della NASpI, i quali ne abbiano fruito per l'intera sua durata senza trovare occupazione e si sono venuti così a trovare in una condizione economica di bisogno, come definita al sesto comma dello stesso articolo 15.

L'assegno di disoccupazione viene erogato per una durata massima di 6 mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore secondo le modalità definite da un apposito emanando decreto interministeriale di natura non regolamentare. Quest'ultimo deve statuire altresì come il sostegno economico in parola resti condizionato all'adesione a un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, comunque prevedendo specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. Sul punto v'è da dire come la partecipazione alle iniziative proposte sia obbligatoria, pena la perdita dell'erogato sostegno al reddito.

Anche in via sperimentale per il 2015, l'art. 16 del decreto in parola dispone di riconoscere ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, privi di partita IVA e che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. I requisiti richiesti per aver diritto a tale indennità sono stabiliti nel secondo comma del sopra citato articolo, prevedendo, tra gli altri, quello di poter far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento della cessazione del lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione. La DIS-COLL viene erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Nel versante dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro. Qui, l'obiettivo è di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione dello stesso rapporto, di carattere amministrativo, sulla base del criterio enunciato di semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi. È previsto, tra l'altro, il principio per cui la delega in parola preveda modalità semplificata per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore. V'è enun-

ciato, infine, il principio in forza del quale quella stessa delega resti informata alla promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa.

In coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali, il Governo è stato altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline contrattuali e dei rapporti di lavoro, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva.

Tra i principi e i criteri più significativi dettati per l'attuazione di tale delega segnaliamo, in particolare, quelli riguardanti la promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro nonché la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio. Peraltro il diritto alla reintegrazione resta confermato nei casi di licenziamenti nulli e discriminatori e in quelli previsti da specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, prevedendo in ogni caso termini certi per l'impugnazione del licenziamento.

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal settimo comma dell'art. 1 della legge n. 183 del 2014, la delega di cui trattasi deve appuntarsi anche al criterio del rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro nonché al principio della revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela delle dignità e della riservatezza del lavoratore.

Da ultimo, con riguardo alla lettera e) di detto settimo comma riteniamo non realizzabile la previsione di una "Agenzia unica per le ispezioni del lavoro", in quanto la prevista struttura unica dei servizi ispettivi non può concretarsi *senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*. Sarà sufficiente, invece, razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva attraverso misure di coordinamento tra i centri regionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail.

L'accertamento degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali deve essere affidato ai servizi ispettivi dell'Inail in forza

dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, atteso che attualmente risultano dormienti i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali, le quali, non tutte, pongono nei bilanci preventivi spese per l'effettuazione degli accertamenti in discorso.

Sull'argomento, confermiamo in materia di attività ispettiva tutto quanto esposto in questa Rivista con riferimento agli articoli 1 e 55 della legge n. 88 del 1989 (cfr.: ROSSI F.P. *La legalità come cardine di concorrenza tra le imprese e di crescita economica nell'ambito dell'Unione europea*, fascicolo n. 2 del 2014, p. 305 ss.). Nella ricordata seduta del 24 dicembre 2014, il Governo ha approvato anche lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutela crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014.

Si tratta, più specificamente, del nuovo regime di tutela dei lavoratori subordinati, fatta eccezione dei dirigenti, nel caso di licenziamento illegittimo e si applica esclusivamente nei confronti dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a far tempo dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento, vale a dire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Lo strumento delle tutele crescenti verrà applicato in ogni caso anche a quelle aziende che dovessero superare la soglia dei 15 dipendenti a causa di assunzioni disposte successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato in parola.

L'istituto del licenziamento del prestatore di lavoro subordinato si declina nelle fattispecie del licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale, per un versante, e del licenziamento per giustificato motivo e giusta causa, per altro versante.

L'ordine di reintegrazione, pronunciato dal giudice, del lavoratore nel posto di lavoro consegue sempre alla sentenza che dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge nonché nell'ipotesi di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Senonché, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, è data facoltà al lavoratore di chiedere al datore di lavoro un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con la conseguenza che tale richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro senza che l'indennità resti assoggettata a contribuzione previdenziale.

La reintegrazione, inoltre, è pure disposta nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, allorquando sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione dal licenziamento. Qui il datore di lavoro viene anche condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.

Viceversa, in tutte le altre ipotesi nelle quali resti accertato che non ricorrono

gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Per una più avveduta politica di flessibilità in uscita alla luce di una maggiore pace sociale, la legge delegata presenta la fattispecie dell'*offerta di conciliazione*.

E infatti, in caso di licenziamento di prestatori di lavoro subordinato non dirigenti, allo scopo precipuo di ridurre drasticamente il contenzioso giudiziario, pur restando ferma la possibilità per le parti interessate di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, è consentito al datore di lavoro di offrire al lavoratore licenziato una somma di denaro. Questa non costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e non deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre il suo ammontare deve risultare pari a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, comunque per un importo non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, da corrispondere al lavoratore con un assegno bancario circolare. Il conseguente comportamento del lavoratore, relativamente all'accettazione dell'assegno ricevuto, determina *ipso facto ipsoque iure* l'estinzione del rapporto di lavoro di cui trattasi nonché la rinuncia da parte del lavoratore receduto all'impugnazione del licenziamento, anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

Altro istituto innovativo, volto ad abbinare la flessibilità in uscita al diritto a una nuova occupazione, è dato dal *contratto di ricollocazione*. Esso prevede che il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo abbia il diritto di ricevere dal competente Centro per l'impiego un *voucher* rappresentativo dalla data individuale di ricollocazione, a questa condizione che attui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità secondo quanto disposto in materia di politiche attive per l'impiego. Ebbene, con la presentazione del predetto *voucher* a un'agenzia pubblica o privata per il lavoro, lo stesso lavoratore ha diritto di concludere con la medesima un contratto di ricollocazione. Quest'ultimo deve necessariamente prevedere i seguenti due distinti diritti del lavoratore e un vero e proprio obbligo giuridico dello stesso: *a)* il diritto del lavoratore a un'assistenza adeguata al suo profilo professionale nella ricerca della nuova occupazione; *b)* il diritto del lavoratore nei confronti della stessa agenzia accreditata alla realizzazione di iniziative mirate essenzialmente a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti; *c)* il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative ad essa predisposte. Va precisato, infine, come quella stessa agenzia ha diritto a incassare l'importo del *vaucher* soltanto a risultato ottenuto.

Le disposizioni innovative in materia di licenziamento riguardo ai contratti di

lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti sono estese anche ai casi di licenziamenti collettivi, disciplinati - com'è noto - dalla legge n. 223 del 1991. Esse si applicano ogniqualvolta il datore di lavoro intenda effettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, ovvero in più unità produttive nell'ambito della stessa provincia. Ebbene, nell'intento di uniformare le discipline sanzionatorie in casi di licenziamenti individuali a quelle previste per i licenziamenti collettivi, la legge delegata dispone che, in caso di violazione tanto delle procedure di cui all'art. 4, comma dodici, della citata legge n. 223 del 1991, quanto dei criteri di scelta di cui all'art. 5, primo comma, di questa stessa legge, si applica sempre il sistema sanzionatorio dell'indennizzo monetario da un minimo di 4 mensilità a un massimo di 24, beninteso allorché a essere irregolarmente licenziati, nel contesto di una riduzione dell'organico aziendale, sono i lavoratori assunti a tempo indeterminato con tutele crescenti. Viceversa, la sanzione della reintegrazione resta ferma in caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta, per cui, in tali ipotesi vengono accorpate le discipline dei licenziamenti discriminatori, nulli e quelli intimati in forma orale, con una tutela reale piena. Anche ai lavoratori licenziati collettivamente deve applicarsi il contratto di ricollocazione di cui più sopra si è riferito.

Detto questo, non possiamo fare a meno di osservare come si siano mossi, in una forma dereistica e da macchietti, quanti hanno sollevato una questione a tinte sociali sull'applicabilità del *Jobs Act* all'impiego pubblico. Hanno mostrato, invero, irresponsabile ignoranza sulle ineludibili direttive costituzionali di cui all'art. 97, specie riguardo all'assunzione per concorso nonché allo stato giuridico dei pubblici impiegati chiamati ad assicurare **sempre** il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

La legge n. 183 del 2014 è, al giudizio sereno di un anziano giuslavorista, una buona legge, così come buoni sono da ritenere i decreti delegati qui richiamati e illustrati.

4. La tutela della maternità e il *favor* per le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

I commi ottavo e nono dell'art. 1 della legge n. 183 del 2014 dettano il fine di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici nonché a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tale scopo, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare, per l'appunto, la maternità e la forma di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I principi e i criteri direttivi, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della citata delega, sostengono la prospet-

tiva che sia estesa, eventualmente anche in modo graduale, l'indennità di maternità a tutte le categorie di donne lavoratrici, con automaticità della sua erogazione in favore delle lavoratrici madri parasubordinate, anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Essi poi investono due tematiche socialmente molto rilevanti e precisamente, da un lato, l'incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro, e, dall'altro, l'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari della funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi. A tutto ciò si aggiunge il principio, davvero innovativo nel mondo del lavoro, dell'introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza. La delega *de qua*, infine, deve poter rendere operante la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro insieme con il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive da parte del Governo.

Una volta riaffermata la volontà politica in forza della quale dall'attuazione delle deleghe recate dalla legge n. 183 del 2014 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è statuito il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione dell'anzidetta legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego. Il monitoraggio sarà assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito dalla legge n. 92 del 2012, il quale vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nell'accingerci a concludere il presente studio e nel dover ricapitolare l'insieme delle questioni socio-economiche poste in evidenza in un contesto di fibrillazione politico-sindacale con l'attuazione di uno sciopero generale del 12 dicembre 2014, non motivato riguardo alle difficoltà finanziarie ed economiche del nostro Paese, ci pare oltremodo opportuno sottolineare quanto è stato affermato con grande saggezza e onestà intellettuale dal nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione dello scambio degli auguri natalizi con le alte cariche istituzionali. E infatti, il 16 dicembre 2014 nel Salone dei Corazzieri il Capo dello Stato, nel confermare un nuovo "no" al voto anticipato, che evocerebbe solo instabilità, ha sollecitato tutti di passare ai fatti e di procedere, con coerenza e senza battute di arresto, sulla via delle riforme per un cambiamento divenuto indispensabile, non più eludibile o rinviabile. Nell'ammonire di non

attentare in qualsiasi modo alla continuità di questo nuovo corso, ha difeso la riforma di cui alla legge n. 183 del 2014, liquidando la discussione sull'art. 18 dello Statuto dei lavoratori come *un'interpretazione riduttiva concentrata sul punto di massimo possibile dissenso*. Ha aggiunto, poi, che *le prove che il sistema Italia e la nostra democrazia devono sostenere, risultano ancora pesanti sul fronte dell'andamento dell'economia, del Pil e delle oscillazioni dell'occupazione*. Non ha mancato, inoltre, di denunciare lo scandaloso diffondersi della corruzione e del malaffare e di invitare a colpire i bersagli giusti, compresi gli intrecci con la criminalità organizzata, precisando, però, che le generalizzazioni improprie sul mondo della politica vanno evitate perché fuorvianti. Il Presidente ha pure dato forza all'esigenza di una continuità istituzionale e politica anche perché ce la chiedono i nostri partners europei: non deludiamoli e non veniamo meno ai nostri doveri. Qui sta il concentrato dell'idea di fedeltà alla Repubblica!

RIASSUNTO

La fedeltà alla Repubblica non è espressione né retorica, né priva di valenza politica, ma si appunta allo specifico amor di Patria, fonte primaria dei principi costituzionali della *pari dignità sociale* di tutti i cittadini e della loro *eguaglianza formale e sostanziale* in vista del *pieno sviluppo della persona umana* (art. 3 Cost.). Con questa premessa, l'Autore tratta del fenomeno della inaccettabile corruzione in Italia e, al tempo stesso, sollecita Governo, Parlamento e Organizzazioni sindacali a mostrare a pieno l'indignazione dell'Italia tutta avverso l'affermazione del *New York Times International* del 12 dicembre 2014, secondo cui l'inchiesta su Mafia Capitale starebbe a ricordare *che non c'è angolo dell'Italia che sia immune dall'infiltrazione criminale*. Dopo aver dato atto dell'acuta riflessione del prof. Romano Prodi in materia di *stato sociale* nell'obiettivo politico di *ripartire dal welfare per sostenere lo sviluppo*, si sofferma su alcune analisi di natura socio-politica ed economica, svolte dal Censis nell'annuale *Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2014*. Infine, l'Autore illustra l'approvata legge denominata *Jobs Act* insieme con i due decreti delegati licenziati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 dicembre 2014, e richiama principi e criteri cui il Governo dovrà attenersi nell'emanare uno o più decreti legislativi per la revisione delle misure volte a tutelare la maternità e la forma di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

SUMMARY

Loyalty to the Republic is not an expression or rhetoric, nor does it lack in political significance, but it focuses on the specific love for country, the primary

source of constitutional principles of *equal social dignity* for all citizens and their *formal and substantive equality* in view of *full development of the person* (Art. 3 of the Constitution.). With this premise, the author focuses on the phenomenon of unacceptable corruption in Italy and, at the same time, urges the Government, Parliament and trade unions to show full indignation throughout Italy against the assertion of *New York Times International* of 12 December 2014. According to this, it was alleged that concerning the investigation on Mafia Capital *there is no corner of Italy that is immune to criminal infiltration*. Having acknowledged the acute reflection of Prof. Romano Prodi on the subject of *welfare state* in the political goal of *starting welfare again to sustain development*, focus is on some analysis of socio-political and economic nature, as conducted by Censis in the annual *Report on the social situation of the Country in 2014*. Finally, the author illustrates the approved law, titled *Jobs Act*, along with the two decrees dismissed by the Cabinet in its meeting of 24 December 2014, and draws principles and criteria which the government must follow in issuing one or more legislative decrees for reviewing measures to protect maternity and work-life balance.